





Riconoscimento del congedo straordinario di cui all'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151/2001 e dei permessi di cui all'articolo 33 della legge n. 104/1992 in favore di più richiedenti per assistere lo stesso soggetto con disabilità in situazione di gravità

Messaggio INPS n.4143 del 22-11-2023

Il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, entrato in vigore dal 13 agosto 2022, ha introdotto novità normative in materia di permessi e di congedo straordinario per l'assistenza ai soggetti riconosciuti disabili in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

COSA HA MODIFICATO?

L'articolo 33 della legge n. 104/1992 eliminando il principio del "referente unico dell'assistenza" con riferimento alla fruizione dei permessi disciplinati dal comma 3 del medesimo articolo 33.

IL MESSAGGIO DELL'INPS N. 4143 DEL 22.11.2023 COSA FORNISCE?

Indicazioni relative alla gestione sia del congedo straordinario sia in materia di permessi di cui all'articolo 33 della legge n. 104/1992, *in favore di più richiedenti per assistere*, nello stesso periodo, il medesimo soggetto con disabilità in situazione di gravità.

CONGEDO STRAORDINARIO

Non può essere riconosciuto a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona con disabilità grave

PERMESSI DI CUI ALL'ARTICOLO 33 DELLA LEGGE N. 104/1992

La fruizione dei permessi è invece possibile a più lavoratori per l'assistenza allo stesso soggetto con disabilità grave, alternativamente e purché non negli stessi giorni.

CONGEDO E PERMESSI ART. 33 L. 104/1992

È invece possibile autorizzare sia la fruizione del predetto congedo che la fruizione dei permessi di cui all'articolo 33 della legge n. 104/1992 a più lavoratori per l'assistenza allo stesso soggetto con disabilità grave, alternativamente e purché non negli stessi giorni.

I suddetti benefici non posso essere fruiti nelle medesime giornate, trattandosi di istituti rispondenti alle medesime finalità di assistenza al disabile in situazione di gravità, e devono, quindi, intendersi alternativi.

LINK

 $\frac{https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2023.11.messaggio-numero-4143-del-22-11-2023_14334.html$